

Appellati: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione — e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza — debba essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina come quella posta dall'art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015 e dai relativi atti attuativi, che prevede un modello di concessionario monoproducing esclusivo in relazione al servizio del gioco del Lotto, e non già per altri giochi, concorsi pronostici e scommesse;
- 2) se il diritto dell'Unione — e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi e la direttiva 2014/23/UE ⁽¹⁾, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza — debba essere interpretato nel senso che osta ad un bando di gara che prevede una base d'asta di gran lunga superiore ed ingiustificata rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, del tipo di quelli previsti dai punti 5.3, 5.4, 11, 12.4 e 15.3 del capitolato d'onere della gara per l'assegnazione della concessione del gioco del Lotto;
- 3) se il diritto dell'Unione — e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi e la direttiva 2014/23/UE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza — deve essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina che prevede l'imposizione di un'alternatività di fatto fra divenire assegnatari di una nuova concessione e continuare ad esercitare la libertà di prestazione dei diversi servizi di scommessa su base transfrontaliera, alternatività del tipo di quella che discende dall'art. 30 dello Schema di Convenzione, così che la decisione di partecipare alla gara per l'attribuzione della nuova concessione comporterebbe la rinuncia all'attività transfrontaliera, nonostante la legittimità di quest'ultima attività sia stata riconosciuta più volte dalla Corte di Giustizia.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 10 luglio 2017 — Bundesrepublik Deutschland/Touring Tours und Travel GmbH

(Causa C-412/17)

(2017/C 330/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Resistente in 1. grado e ricorrente in cassazione: Bundesrepublik Deutschland

Ricorrente in 1. grado e resistente in cassazione: Touring Tours und Travel GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 67, paragrafo 2, TFUE e gli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾, ostino alla normativa nazionale di uno Stato membro la quale, in definitiva, obblighi le imprese di trasporto di passeggeri a mezzo di autocorriera, che prestino servizio di linea transfrontaliero all'interno dello spazio Schengen, a procedere nei confronti dei propri passeggeri, prima di varcare una frontiera interna, al controllo dei documenti necessari per l'attraversamento della frontiera medesima, al fine di impedire il trasporto di stranieri privi di passaporto e di titolo di soggiorno nel territorio della Repubblica federale di Germania.

In particolare:

- a) Se l'obbligo generale imposto ex lege o l'obbligo amministrativo rivolto a singoli vettori di negare il trasporto nel territorio federale tedesco a stranieri privi del passaporto o del titolo di soggiorno necessari, obbligo che può essere adempiuto dai vettori unicamente procedendo, prima di varcare la frontiera interna, al controllo, presso tutti i passeggeri, dei documenti necessari per l'attraversamento della frontiera medesima, costituisca una verifica sulle persone alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 22 del codice frontiere Schengen ovvero a questa equivalente.
 - b) Se l'imposizione degli obblighi di cui al punto 1) debba essere valutata in base all'articolo 23, lettera a), del codice frontiere Schengen, benché i vettori non esercitino «competenze di polizia» ai sensi della disposizione di cui trattasi e benché l'imposizione, da parte dello Stato, di procedere ai controlli in questione non implichi, neppure formalmente, una delega all'esercizio di poteri pubblici.
 - c) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), lettera b): se, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 23, lettera a), secondo periodo, del codice frontiere Schengen, i controlli imposti ai vettori integrino un'inammissibile misura di effetto equivalente alle verifiche di frontiera.
 - d) Se l'imposizione degli obblighi di cui al punto 1), laddove riguardino imprese di trasporto di passeggeri a mezzo autocorriera che prestino servizio di linea, debba essere valutata in base all'articolo 23, lettera b), del codice frontiere Schengen, secondo cui, ai fini del potere attribuito ai vettori di effettuare controlli di sicurezza sulle persone nei porti o aeroporti, non rilevi l'assenza di controlli di frontiera alle frontiere interne. Se ciò implichi l'inammissibilità dei controlli ai sensi della prima questione anche al di fuori di porti e aeroporti ove non costituiscano controlli di sicurezza e non vengano effettuati anche sulle persone che viaggiano all'interno dello Stato membro.
- 2) Se gli articoli 22 e 23 del codice frontiere Schengen consentano la sussistenza di disposizioni nazionali che, ai fini del rispetto degli obblighi in questione, permettano di emanare nei confronti di un'impresa di trasporto di passeggeri a mezzo autocorriera provvedimenti di divieto corredati di sanzione pecuniaria nel caso in cui, per effetto di omesso controllo, siano stati trasportati nel territorio nella Repubblica federale di Germania anche stranieri privi di passaporto e di titolo di soggiorno.

⁽¹⁾ GU L 77, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 21 luglio 2017 —
Préfet des Pyrénées-Orientales/Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier**

(Causa C-444/17)

(2017/C 330/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Préfet des Pyrénées-Orientales

Resistenti: Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/399, del 9 marzo 2016 ⁽¹⁾, che prevede che, in caso di ripristino dei controlli alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II (sulle frontiere esterne), debba essere interpretato nel senso che il controllo ripristinato a una frontiera interna di uno Stato membro è equiparabile al controllo effettuato ad una frontiera esterna, quando questa è attraversata dal cittadino di un paese terzo privo di diritto di ingresso.
- 2) Nelle stesse circostanze di ripristino dei controlli alle frontiere esterne, se detto regolamento e la direttiva 2008/115/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ⁽²⁾, consentano di applicare alla situazione del cittadino di paese terzo, che attraversa una frontiera dove è stato ripristinato il controllo, la facoltà prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, che offre agli Stati membri la possibilità di continuare ad applicare alle loro frontiere esterne procedure di rimpatrio nazionali semplificate.